1630 2 Lista delle Bocche

Quartero di Cairetto

Gio: Antonio Verda		÷
Guielmino Verda	1	÷
Giuseppe minore	i	÷
Catarina Leonardo		÷
Pietro Sachetino	i	÷
Gio: Stefano Ostolino		÷
Giacomo Ostolino q.a Sargino	i	÷
Gio: Antonio Sachetino	i	÷
Giuseppe Franchinotto	i	
Giuseppe Longhino	i	÷
Giovanni Sarino	i	÷
Giuseppe Baltrane		÷
Andreia Magnano	2	
M.o Bartolomeo Barcielino	3	÷
Gio: Batta Peliciano	i	÷
Giacomo Mollo	i	÷
Francesco Beltramo	i	
Giovanni Zarone	i	÷
Giacomo Ant.o Spadone		÷
S.r Sig.r Gio: rigo Corniello	i	
S.r Sig.r Prospero Corniello		÷
S.r Sig.r Fabio Rigone	i	
Francesco Vaterino	i	÷
Francesco Polesino	2	÷
Pietro Maggio	i	÷
Antonio R[illegible] origuolo zambardino	i	÷
	34	÷

La Franco Maione	i	
Bartolomeo Bartolone	i	÷
Madalena Bartolina		÷
Francesco Jacometto	2	÷
Lorenzo Constantia	2	÷
Giuseppe Jacometto	i	÷
Francesco Morandino ruga	i	÷
Francesco del zoppo q.m Gnaschino	i	÷
Gio: del Gobino	i	÷
Gio: Zapilone	3	÷
Giuseppe Zapilone	i	÷
Bernardo Lenon	i	÷
Gio: Jacometto	i	÷
Bernardino Verda	i	
Giuseppe di Lucia dulia	i	
Francesco Longo	i	÷
Francesco da Briga mulinarolo		÷
Antonio Mulinarolo	i	÷
Andreia Barcialino Cacchino	i	÷
Pietro Jacometto	i	÷
Antonio Mollo	i	÷
Bartolomeo Dulio	i	÷
Matteo Dulio	i	÷
Lonardo Dulio	3	÷
Bartolomeo Guielmetto	i	÷
Gio: Ruga	i	÷
	40	÷

Batista Bragalia —— x ÷
Gasparo Fanchino —— i ÷
Francesco Fabino Zorlia —— i
Rocchino Lepora —— x ÷
Giuseppe Canigiolo —— i ÷
Guglielmo Serra —— i ÷
Giacomo Serra —— i
Gio: Maria Fanchino —— i ÷
Antonio Serra —— i ÷
Gio: Gratarino —— i ÷
Giacomo Maggiorino —— i ÷
Pietro Fantalino —— i
Francesco Brigantio —— 2 ÷
Heredi di Leonardo del Zoppo i
Francesco Moncinolo —— 3
Biagio Ravasco —— ÷
Bartolomeo Bastaro —— i
Matteo del Zoppo —— i
Batta: Pagano —— ÷
Heredi di Antonio Carossio i
Bartolomeo Zanone —— 2
Pietro del Papa —— i ÷
Pietro Panica —— ÷
Andrea del q. Bern.o Barchialino i ÷
Leone Mandino —— ÷
Giuseppe Panica —— i ÷
Rocchino Buga —— i ÷
Franchino Cuneio —— i ÷

36 ÷

Rocchino da gatico —— i ÷
Francesco Buga —— 3
M.o Marchio Aurelio Sacco 3 ÷
Gio Batta Cavalero —— ÷

6 ÷

1630. Lista delle Bocche

Cassine da Carisio

Battista Valogia —— i ÷
Heredi di Batta Villa —— 3
Domenico di Zorlia —— 3
Matteo Zorlia —— i
Giacomo Zorlia —— 2 ÷
Giacomo Pagano —— 2 ÷
Batista del Pastore —— 3
Batta di Giuseppe Valogia —— i ÷
Antonio Copolo —— i ÷
Pietro di Marchetto —— i ÷
Bartolomeo Marchetto —— 3
Bartolomeo di Giacomo Mora i ÷
Stefano di Bernardino di Mora Soldato
Heredi di Michael mora —— 3
Heredi di Giacomo Mora —— 4
Benedetto di Gio: Mora —— 2
Batta di Gio: Mora —— i
Andrea Matteo Parolino —— i
Francesco Parolino
Giacomo di Nicolino —— i
Bernardino di Bogrolo —— 2
Francesco Sarpentino —— i
Martino del vecchio Mora —— i ÷
Filibro del Secco Mora —— i ÷
Gio: Batta del Secco —— i ÷
Pietro di Batta Mora —— 3

53

Giacomo di Antonio Mora —— i ÷
Hieronimo Medina —— ÷
Bartolomeo Zana —— i ÷
Giacomo di Stefano Mora i
Pietro Valogia —— 3
Francesco Batone —— i ÷
Gio: Comolo di Mellesia —— 4
Heredi di Maza di Goi —— i ÷
Batta Cattanino —— 4 ÷
Francesco Batone —— 2 ÷
Heredi di Gio: Maria Valogia 2 ÷
Domenico di Filipo del Prete —— 3 ÷
Batta di Giuseppe Mora —— 3 ÷
Bartolomeo di Filipo del Prete —— 2 ÷
Antonio Zorlia —— 2 ÷
Bartolomeo Zorlia —— 3 ÷
Jacomo Francino —— i ÷
Antonio del q. Filipo Gaiano Rigaretto i ÷
Bernardino Cugino Fabino alla casina del Cattaneo —— 2 ÷
Andrea Goi da Magiato —— i ÷
Bartolomeo Fantino —— 3 ÷
Stefano Fracapano —— 2 ÷

50 ÷

Cassine di Caristo

Heredi di Giulio Fracapano 4
Domenico Fontana Genebrino — 4
Domenico Saccetto — 3
Heredi di Stefano Bognolo
Francesco Fradone — 2 ÷
Batta Fracione — 2 ÷
Stefano Valogia — 3
Sebastiano di Cunegio — 2 ÷
Batta di Scandella maneta — 4 ÷
Giacomo Pagano — 3
Jacomo del Pecorale — i ÷
Michael del Pechorale — ÷

31

Quarto di Cunegio

Giuseppe Fatino — i ÷
Simone Antonio Stiaro — i ÷
Il Sig.r Constantino Martio — ÷
Francesco Sacagnino — 2 ÷
Andreia Fornaro — i ÷
Bernardo Fracione — i ÷
Bartolomeo da Sarzo — i ÷
Bernardo Maione — i ÷
Gio: Antonio Maione — 2 ÷
La franco Maione — 2 ÷
Bortolomeo Franchinotto i ÷
Stefano Bonagnino — i ÷
Gio: Maria Pagano — i ÷
Gio: Antonio Minetto — i ÷
Gio: Pietro da Oleggio — i ÷
Gio: Antonio del Zoppo — i ÷
Gio: Andreia Monte — i ÷
Giuseppe Monte ÷
Stefano Pagano — i ÷
Gio: Antonio Monte — i ÷
Francesco Monte — i ÷
Gio: Giacomo Zertia — i ÷
Pietro Magnano — i ÷
Gaspar del Zoppo Bonino — i ÷
Scopino Malanora — i ÷

35

Gio: Batta Longino — i ÷
Maria Cattalona — ÷
Gio: Batta Manzino — i ÷
La moglie del Bruzano ÷
Il Sig.r Gio: Cattaneo — 21 ÷
Sig.r Antonio Marzo — 2 ÷
La Moglie del Sig.r Gasparo Alfonso Arnoso ÷
Il Sig.r Hieronimo Visconte i ÷
Francesco Visconte — i
Domenico del Zoppo — 5
Bortolomeo del Zoppo — i ÷
Bernardino Bonagnolo i ÷
Rocho Visinella — i ÷
Batista Cavalene — i
Andreia Galetto — i ÷
Gioan Falione — i ÷
Jacomo Lauerio ÷
Francesco da Sarzo — i
Francesco Giraccino ÷
Giulio Cavignolo — i ÷
Francesco Bizzotto — 2 ÷
Gio: Moschino — i
Francesco Saccetto — 2 ÷

34

1630 Lista delle Bocche

Quarto di Cunegio

Francesco Cavaler — i ÷
Francesco Signitti — i ÷
Bartolomeo Zerlia — 2 ÷
Jorio Signitti — 2 ÷
Giuseppe Giotto — i
Rocco Marzo — i ÷
Christofano del Prete — i ÷
Batta del Giudice — 3.
Batta della Gravera — i ÷
Bartolomeo Brigino — i ÷
Bartolomeo Carnovarolo — i
Stefano Marzino Violino — 3. ÷
Il Sig. Hieronimo Bonignano — i ÷
Il Sig. Giulio Bonignano — i
Bartolomeo di Giacarina — 2 ÷
Gulielmino Bonignolo — i
Giovanni Savorino — i ÷
Pietro di Antonia Bava — i
Stefano del Bava — i
Pietro del Bava — i ÷
Batta Bonignolo — 2
Francesco Bonignanino — i
Joseph Lombardo — i
La Moglie di filipo Sera — ÷
Gio: Antonio Giacarina — i ÷
Matteo Moschino — i
Stefano Zerlia — i ÷
Gaspar di Ambrosino — i
Francesco Sacagnino — i ÷

Giovanni Sacagnino — ÷
Il Sig: Milano Gaspari — 2 ÷
Il Sig: Fran.co Bernardino Pisone i ÷
Giuseppe Creulo — i ÷
Bernardino Bosso — i ÷
Milano Bazzino — 2 ÷
Gio: Zerlia — 2 ÷
Michele Cinivella — i ÷
Ambrosino di Ambrosino — i ÷
Bartolomeo di Jipone — i ÷
Pirino del Vilano — i ÷
Lazzaro del Zoppo — 2 ÷
Francesco Bonignolo — i ÷
Lonardo Lombardo — i ÷
Jacomo Babino — i ÷
Antonio Patelino — i ÷
Francesco del Vilano — 2 ÷
Antonio Cinivella — 2 ÷
Bartolomeo Bonignolo — 2 ÷
Antonio di Lonardo del Zoppo detto Andriolo — i ÷
Batta Nadope — i ÷
Leonardo Giotto — 2 ÷
Leonardo Lombardo — i ÷
Stefano Canigiolo — i ÷
Joseph Scabla — i ÷
Francesco Catterino — 2 ÷
Andreia Lombardo — 3. ÷
Bartolomeo Jaconetto — i ÷

46 — 50

1630 Ani lista delle Bocche

Quarto di Cunegio

Stefano Jacometto — i ÷
Giuseppe del Pastore — 2 ÷
Francesco Zerlia — i
Battista Maione — i
Spirito Maione — i ÷
Bartolomeo Paletto — i
Giacomo di Smorigo — i ÷
Battista Giacarina — i ÷
Jacomino Arcetta — 2 ÷
Matteo Barbalia — 3 ÷
Josefo Barzalino — i ÷
Bartolomeo Starola — 2 ÷
Domenico Molinaro detto perigal ÷
Matteo Vecchio Turco — 3
Andrea Signitti — i ÷

27 ÷

Quarto di Mazab

Bartolomeo Mondaro — i ÷
Pietro di fran.co Pagano — i ÷
Bartolomeo Barcialino cavone i ÷
Gio: di fran.co Pagano — ÷
Pietro di Gio: Pagano — i ÷
Bartolomeo capilone libraro — 2
Giulio Pagano — 2 ÷
Antonio Bartolomeo bochino i
Francesco di Gio: Pagano — i ÷
Antonio di Spirito Pagano — i ÷
Gio: Andrea Riso — i ÷
Stefano di Fileado Pagano — i ÷
Francesco Barcirolo — ÷
Francesco Pagano Bittone — i ÷
Bernardino Pagano Bittone i ÷
Andrea Barcialino — i ÷
Domenico Costa — i
Andrea Vanino — i ÷
Matteo Rasco —
Giuseppe Ottobrino — 3
Gio: Batta Longhino Bracco 3
Il Sig. Bottar Giuseppe Solaro i
Heredi di Christoforo Parisi i
Giulio Soldato — i ÷
Susanna Boccalia — ÷
Giuseppe del cavadore nel Sestiere del Lomaro — i ÷

37 ÷

Quarto di Mazate

Gio: Quadro ——— ÷
Maestro Gio: d'onorno et compagni 4 ÷
Bartolomeo Cervia ——— i ÷
Francesco Ottobrino per la moglie
Giuseppe Bullio ——— i
Francesco Rabaino ——— 3
Francesco Borcialino casone — i ÷
Carlo rolando ——— i
Lorenzo Barabino ——— ÷
Paulo Antonio Rolando — i ÷
Giuseppe Maggio ——— 2 ÷
Francesco Maggio ——— i ÷
Antonio Marione ——— 3 ÷
Spirito Ronignolo ——— i ÷
Gio: Ronignolo ——— i ÷
Francesco di Bart.o Borcialino i ÷
Gulielmo Ronignolo ——— ÷
Bartolomeo Crolla ——— 2 ÷
Jasalmino Crolla ——— i ÷
Giuseppe Custode ——— i ÷
Gio: Capilone Mormazino — 2 ÷
Matteo Capilone ——— ÷
Vincenzo Romagnano — i
Rocco Fratopino ——— 2 ÷
Bartolomeo Cervia ——— i ÷
Giuseppe Pogano ——— 2 ÷
Gio: Maria Bamino ——— i ÷

41

Quarto di Mazato

Gio: Matolo ——— i ÷
Giuseppe Bastaro tramino — i ÷
Antonio Sirinella Morbetino i ÷
Matteo Visona ——— i ÷
Giuseppe Modrino ——— i ÷
Giuseppe sorinella ——— i ÷
Bartolomeo Crolla Giarello i ÷
Lucha Sacetto ——— i ÷
Batta Moglia ——— i ÷
Giuseppe del Jornaro ——— i ÷
Francesco Bartolino ——— i ÷
Antonio Magiorino ——— i ÷
Bartolomeo Moglia ——— 2 ÷
Gio: del Papa ——— i ÷
Alexio Moglia ——— i ÷
Batta Creula ——— i ÷
Gio: Antonio Fratopino ——— i ÷
Batista Castignano ——— 2
Francesco Bassino ——— i ÷
Francesco di Pietro Morco
Solaro ——— i ÷
Francesco Rigello ——— i
Bartolomeo Fratopino ——— i ÷

32

Casine del quarto di Mazato

Giuseppe di Morbio ——— i ÷
Margarino Palogia ——— i ÷
Silano Bartolino ——— i ÷
Giuseppe di Antonio ——— i ÷
Julio Canigiolo ——— 2 ÷
Giuseppe Canigiolo ——— i ÷
Batta Creula ——— i ÷
Bartolomeo Canigiolo giovano i ÷
Lorenzo Creula Cavagino — 3 ÷
Pietro Bragnia pradole — i ÷
Gio: Monello ——— 2 ÷
Batta di Antonio Antonuolo — 1 ÷
Batta Vincio mormino ——— i ÷
Horio Barogia ——— 5 ÷
Francesco Longo ostelino — i ÷
Batta da Stiro Cognolo ——— 4
Bartolomeo Filiberto del Carei 2
Antonio del Porto ——— 3
Giuseppe Monello ——— i ÷
Agliuolo di Josef Pietro Mamino
della casina del M.co Josephe
Gita ——— i ÷
Lorenzo Zanetto bragalia — i ÷

45

Quarto di Vergano

Silano di Silano q. Gio. Batta — i ÷
Giacomo Rapagnola q. Bra.co — i ÷
Gio. Maria Formaro q. Pietro — i ÷
Pietro Custodi ——— i ÷
Matteo Volta ——— 2 ÷
Antonio Volta ——— 4 ÷
Francesco Jorzano ——— 5 ÷
Matteo di Giulio Volta — i ÷
Antonio di Galeazzo Bragno 2 ÷
La Moglie di Geneno Gallo — ÷
Bartolomeo Stragino — i ÷
Gio: Bamino ——— i
Francesco del fra ——— i ÷
Gio: Rino ——— 2 ÷
Bartolomeo Canigiolo — i ÷
Antonio di Giulio Pagano — i ÷
Batta di Galeazzo Pagano — i ÷
Bartolomeo di Leonardo Pagano i
Spirito fratopino ——— i ÷
Francesco Sirinella ——— i ÷
Josefo Sirinella ——— i ÷
Gulielmino Sirinella ——— i ÷
Gio: di Michael Sirinella ——— ÷
Antonio Zanetto ——— ÷
La Moglie di Francesco del fra ÷

42

Quarto di Vergano

Gio: Batta Vincio —— ÷
Filipo Milanino —— i ÷
Bartolomeo di Giorgio Canigiolo —— i ÷
Antonio Milanino —— i
Gio: Antonio Risio —— 2 ÷
La Moglie di Gio: Andrea Risio ÷
Il Sig.r Hieronimo Sorello ÷
M.r Francesco Vistha —— i ÷
Gaspar Longhino q. Guilelmino i ÷
Gasparo Longhino q. Fran.co ÷
M.r Gio: Antonio Lumagha —— i ÷
Biagio Balistriero —— 2 ÷
Heredi del q. Bart.o Pagano i
Gio: Angelo Ouelli —— 2 ÷
Pietro Fran.co Piliciaro ÷
Gio: Antonio Vecchio —— i ÷
M.r Gio: Francesco Vecchio ÷
M.r Gio: Matteo Vecchio ÷
Gio: Custore ÷
Gio: Batta Ouelli da marc.o Fesco —— i. ÷
Bernardino Ouelli —— i ÷
Giulio Siminella —— i ÷
Heredi di Bartolomeo Creula 2 ÷
Martino Faletto —— i ÷

Hieronimo Lumagallo —— ÷
Francesco Ramone —— i
Gio: Creula —— 3
Bartolomeo Borino Zorzetta i
Francesco Cervia —— i
M.r Giacomo Filipo Vertema —— i
Bartolomeo Ottobrino —— i
Gio: Fran.co Vertema —— i
M.r Simone Bugnino
Gio: Ramelino —— i
Giulio Ramelino —— i
M.r Antonio Maria Scolaro
Pietro Paulo Bosso —— i
Andrea Solarone —— i
Alberto Solarone —— i
Pietro del Garla —— i
Antonio di Leonardo Pagano 2
Bartolomeo Borsino Bartolo i
Spirito Zapilone —— 2
Bartolomeo Ranello —— i
Gio: Soldato —— i
Bartolomeo Siminella Fabro 2
Jacomo Cervia —— 2
Antonio Monte —— i
La Moglie di Fran.co Maggiorino
Giulio Zerlia —— i.
Matteo Zapilone —— i
Martino da Galdera Co Cavone i.
Josefo Bolza detto Benoscio i

4-3

Cassine di Vergano

Rocho Zanetto q. Gio —— i ÷
Francesco Mariotto —— i ÷
Paulo di Gio: Zanetto —— i ÷
Giacomo q. Gio: Zanetto —— i ÷
Rocho Zanetto q. Josefo —— 2 ÷
Jacomo Canigiolo q. Batta —— i
Bernardino Fracasino q. Bap.a 2 ++
Lorenzo Zanetto q. Bivano —— 4 ÷
Heredi del Fornaro —— 3 ++
Jacomo Fornaro q. Lorenzo —— i ÷
Bartolomeo Fornaro q. Lorenzo i ÷
Gio: Maria Fornaro —— 3 ++
Giacomo Battaione q. Antonio — i
Jacomo Battaione q. Lorenzo — 2 ++
Lorenzo di Bartin Zanetto — i ÷
Francesco della Giromina — 3 ÷
Gio: Batta della Giromina q. Dona i ÷
Giorgio Iustino —— i ÷
Jacomo Romagnolo q. Gio: Battista —— 2 ÷
Pietro Vercelli —— 2 ÷
Josefo Plocino detto Sapino i ÷
Antonio Plocino detto Sapino 2 ÷
Lorenzo Fornaro detto Lobetto — i ÷
Gio: Robisso —— i ÷

Silano di Silano q. Gio: Batta . i ÷ 48
Jacomo Romagnolo q. Fr.co ÷
Gio:ma: Fornaro q. Pietro i ÷

4 8
4 3 ÷
3 1 ÷
4 2
4 1
3 2 ÷
4 i
3 7 ÷
2 7 ÷
5 0
4 6
3 4
3 5 ÷
3 1
5 0 ÷
5 3
3 8 ÷
3 0
4 0 ÷
3 4 ÷

7 6 4 ÷

Cagnoli da osservarsi dal Cancelliero che
seguirà alla Corsa di Bergamasca-
Sp.a Che il Sr. Cancelliero più venga obbligato à
radi li Consigli, e radunanze, che occorreranno
farsi per trattare li negotij della Corsa, et
comparire à tempo debito nel luogo solito
portando seco il Libro delle ordinazioni, che
si faranno nel Consiglio, quali più venga
diligentemente scrivere, et registrare nel
detto Libro prima che partirsi dal luogo
del Consiglio, et non potendo per qualche
impedimento legitimo intervenire al d.to Consiglio
più venga provedersi d'un altro notaro à
sue spese, qual obbligo, et facendo ciò
che con è venga fare

2.° Che parimente più venga obbligato à radi li
Vicarij, che si faranno de beni caratteri
della Comunità, et scrivere nel Libro delli
Vicarij tutte le obligationi, et deliberationi
che si faranno, conzegnare tutte le scritture
che saranno date dalli Procuratori et rendirle
in buona forma, et anco obligato alla
Cassa de molini segnarle, et registrarle

3 Che la venuta d'Cavallieri negare nobe le
prouue con gualda nroe d'instrumenti
appartenenti alla cittad, secondo le
sarà richiesto, et che delli negotii non
possa obtendere cosa alcuna, ma
bl[illegible]nae desto ethadi essendi richies
dalli Regenti della comunita, nà venuto
darle auttenticke le prouue per soldi
cinquanta cinq: per caduna, et so
alor instrumenti insieme insieme conbengano
qualitagli summa per lire tre e mezza
per ogni instrumento che chiedera darle
auttentico compita, sino la misura

4 Che nà venuto senza altro pagamento in occasione
d'alloggiamenti de soldati far li Colegini et
alloggio regolandosi dall'ethimo di cad. parrochia
senza prendere aggiuta d'alcuni, quando
alloggiamento non eccederà due compagnie de
soldati, o siano d'cavallo, o, à piedi, et fan
la distributione, o consegna de Colegini alli
soldati, ouero alli Cominarij semendo un
registro delle Colegie, che saranno distribuite,
acciò nel fare la unita poni scoprire le

frauds, se ne ne saranno

5 Che nia venuto far il regano dell'alloggiam.to
et le Colegie conuiene acciò che ciascuno alloggi
conforme al suo ethimo, et à cad.a unita
ottenne de danni coperti, che per detta
causa potesse patire la cittad per na
negligenza, et che anco nà venuto far
copia delle parti ritirate de quali
saranno destinati li alloggiamenti, et ritenerle
appo di se, et uniere, o rispondere
alle lettere, che saranno prese, o farà
uniere il Consiglio

6 Che il giorno immediatamente seguente che la
mattina sopra detta alloggiando debba fare
la cittad per mezo le case, alle quali sarà
data assegnato l'alloggiam.to seruendo in un
giuramento distintamente li soldati, cauallj,
seruitori, donne et ogn'altra cosa necessaria
usando diligenza, denari faccino fede in
giuditio della cittad, et che sia anco tenuto
far le Colegie delle mutationi de soldati seruando
l'equalità en tutti, acciò ognuno faci la
parte sua, et parimente faci fare le fede

co[n]trose delli alleggiamenti e pagamenti
d'huomini dalli Commissarij, et officiali delle compagnie
bisognerà un registro per poterne dar conto, et
consegnarlo à tempo debito nel fare l'eguale
nel Corbaso.

Che uenendo più di due compagnie, la Comunità
sia tenuta assignarli una persona per
aggiunto, che in compagnia di d. Cauallier
eserguisca tutte le cose tocche, la qual pen
denda da lui, et ch'ottenni in quello, che
una persona esser compite da le 2 tre; et che
d. Cauallier sia tenuto trattare con li
officiali de soldati, come anco con qual'ogni
altri officiali di giustitia, li negotij, che
occorreranno, et concertare gl'accordi, et ciò
che farà bisogno conforme alli ordini, che
dal Consiglio gli saranno dati.

Che per tutto il mese di marzo di cad.o anno
sia tenuto compilare, et scriuere la taglia
del sale ordinario, et consegnarla al Castellano
il detto mese, et che presenti detta
tutto mese di marzo prima di compilar la
taglia del sale il Castellano sii astretto

le tutte

Che sia anco tenuto fare li quinternetti dell'estimo
et aggiustarli ogn'anno con riueder le partite
di mutamento, et arriuare alli decorsi de
castellani, et altri che saranno maneggiato
danari della Comunità

Che sia tenuto à tempi debiti fare li quinternetti
delle decime in tempo et assignarli al Castellano
auanti la festa di S.t Marino di cad.o anno.

Che sia anco tenuto alla festa di S.to Pietro di
cad.o anno hauer fatta la prima taglia
assignando li Cittadini, et quinternetti al Castellano
con la descrittione de nomi cognomi di ciascuno
giusta dell'estimo loro il suo confine al
solito per tutto il mese di Giugno di ciascuno
anno, et la seconda parimente fatta, che sia
spedita al fine dell'anno seguente, et assignarli
li ricapiti al Castellano per tutto il mese di Gennaro
et che l'ultima taglia sia publicata prima
che sia finito l'anno non ostante che danni se
per una volta non si publicarà à tempo, et
le ind.e taglie sia tenuto particolarmente notare
à tempi debiti la decima di Mons.r Vescovo
et li debiti de SS.ri Consoli ordinari, secondo la

Comunità non patisca qualche danno, ò, spesa
perdita causa

12 Che sia tenuto fare un Inventario legale di tutte
le entrate et raggioni della Comunità, che
gli saranno consignate, et di nuovi li libri di Mr
Estimo riceuendole per inventario publico, et
auertendoli delle raggioni entrate, ò Altre
più pertinenti tenuto aggiungerle all Inventario
facendone di esse nota distinta in un libro
separato, che gli sarà consignato dalli Regenti
della Comunità nel modo et forma, et
secondo l'istruttione che gli sarà data dall
Auuocato di detta Comunità, et che tutte
le entrate giornalmente ordinariamente
pervenute nell Archivio, che si farà, ove
si metteranno due chiavi differenti, una delle
quali sia tenuta dal Cancelliero, l'altra
da uno, che sarà deputato dal Consiglio, et
ouuero cauare qualche scrittura, ouuero
si faci con sua intiera di detto deputato, et
sia tenuto il Cancelliero far nota distinta
della qualità delle scritture con la notta
del giorno, che saranno leuate, et la causa, et
à chi saranno consignate, ò indrizzate, et

13 affigere da nuoua all'archivio di detto di
archivio per memoria di ricuperarle, quando il bisogno
Che sia tenuto fare li riparti dell'Estimo tenuto ad
quinquennio separato per reformare il libro nuovo
se non di tempo in tempo, che gli sarà dato
l'ordine dalli Regenti della Comunità, ne
poni pigliare più di Bs dalli aumentare
che farà separare à suo parere l'estimo per
ogni parrocchia, accomodando però il libro alla parrocchia
di vendere, et aumentare, ne fatti alcun
separo senza il consenso di quello, da chi si
leuarà, et di quello, al quale si pertenerà la
parrocchia dell'estimo

14 Che sia tenuto di giorno in giorno vedere le
parrocchie delli riparti dell'estimo, et aggiustare
il guadagno dell'estimo, che si darà al Cancelliero,
acciò doppo li riparti non siano aggrauati li
uendori del pagamento delle taglie, ouero d'
alloggiamento de soldati, ò altro aggrauio

15 Che non permetta, che alcuno scriui nelli di libri
dell'Estimo, ne li lassi in libertà d'altri, ma li
tenga bene custoditi, come anche le altre scritture
della Corte, quali non dia da alcuno senza
ordine particolare del Consiglio, ouero
dell'Auuocato, facendo poi nota distinta del
giorno, et persona, alla quale le haurà consegnate per

pouerte ni Lauore

16 Che d.o Canelliero nia alcuno esequire mate le
d.e cose senza alcu mercede, ne ne sia dato
ma per il salario de lire diecinoue cinquanta
ed essendo negligenza in alcuna delle d.e
cose appartenenti al suo officio in cuna de
detti capitoli, possi il Consiglio far adempire
a spese d'esso Canelliero.

17 Che la andata di detto Canelliero duri per
un'anno prossimo auenire, ed in detto d.e
cose se ne faccia publico instromento.

18 Che d.o Canelliero sia manbenuto d'ogni cosa
la sua famiglia, per il tempo, che esercirà
l'officio di d.a Canelliaria da tutti li
carichi personali.

Capitoli sopra il datio del grane di formento, et fermentato seguendo cioè

Che tutte le persone quali intendano far macinare
formento, o far pane da uendere siano obligati
prima che mandarlo al molino contignarlo, o
farlo contignare alli Guardatore del datio o
suoi Agenti e, detto formento pagar il Datio
a rag.e di soldi uno e den. 6 per staro sotto
pena di perder tal formento, et in oltre di ℔ 40:
per staro applicando, la metà al Datiaro et l'altra
metà al Sig.re Thesoriere

Che li molinari non possino condurre ne far
condurre a loro, o altri alcuno formento ouero
biada formentata almeno la terza parte
di formento ne ricenere a suo molino
detto formento o biada formentata da alcuno
qual uoglia per pane da uendere se prima
non sia contignata al Datiaro et pagato il datio
sotto pena de soldi quaranta per staro applicando
come sopra intendendo che tutto il formento si trouera
nel molino dal suo terreno sotto la custodia
de l'intendente più uicino al macinare.

Che li molinari siano tenuti giurare et dar

ligurta de non macinarenno ferm.to ne biada forment
alli molimi luo che prima non hij pagato el
il Datio sotto pena de lire cinq. p.a cad.a applic.a ut.
Item che il pane de ti conduran tenendere nella terr.
et terr.io di Rorgon.o siano tenuti li conducenti
prima di scaricarlo ne venderlo a denunciarlo
al Datiaro et detto pagar il datio alla ratta di hij
stira de pane sotto pena di perder d.o pane.
Item che d.i molinari siano tenuti et obligati tener
nelli loro molimi un staro giusto et un cappo giusto
di giusta misura con li quali habbia a misurar
il grano et non possi pigliar più d'un cappo p staro
qual sarà cappi tredeci p staro qual cappo hij oltre
il d.o staro sotto pena de tre soldi cad.o contrafacio
et cad.a volta contrafarà.
Item che li molinari siano tenuti, et obligati tener
le mole la corbatta rotonda di vergelle bon
et ben posta con corda, in modo che la farina non
si perda sotto pena di soldi dieci p cad.a contrafacien
applicand.a un.o all'Incantatore, un.o all'
l'altro all'offitio sotto la d.a pena.
Item che d.i molinari non possino tener se non un mul

cad.e et l'incantatore d'essi debbano d.e portar un
molinaro per cad.a molino sotto pena de soldi dieci
applicand.a come sa.
Item che tutta la farina che si conduirà in la gran
piena et suo terr.o si partizane di form.to et
formentato da vendere sia obligata al datio alla
ratta d.ella
Item che la farina d.a di formento o formentato
non si possa vendere se prima
non sarà pagato il Datio sotto la pena de
1740: applicand.a come sa.
Item che li molinari non possano tener nel loro molino
form.to da macinare più de giorni dieci oltre
doppo essere condotto al molino, et siano
debitori riconsignarlo alli patroni d.o form.to
sotto pena de soldi cinquanta per cad.a
volta applicand.a ut s.a
Item che l'incantatori delli molini siano tenuti
et obligati à debita tempi far gli apparecchi
neghisarij in d.i molini acciò che
macinam.to d.ell'una cosa non venghi
à rovinar l'altra per qual rovina

Atti [illegible]

ouerendo vender qualche mola de li Incantatori
siano obligati pagar d.a mola alla d.a Corte
al valor de sarà stimata

Item è ordinato che li Incantatori sabbino à ter in consegna di molini
una stima sarà fatta dalli Stimatori da eleger
per la Città, et al fine s'abbino à reffenire,
ritrouandoli gli Miglioramenti fatti la stima attenda
à maggior somma della prima, dela Corte li sia lecito
à metter in taglia ciò li ritrouerà d'auantaggio
della p.a stima, et de sarà di chiaro de l'Incantatore
paghi quello dee esser stimato

Item che li Fristenari et Bolanghieri qual faranno
pane da vendere siano tenuti, et obligati auanti
che far il pane pigliar la meta dal Fundico
qual li sarà conforme al valor del formento secondo
li ordini della Città di Ferrara sotto pena di
perder il pane et li sarà tolto ogni cad.a contra
=facente ogni volta contrafarà applicandi come
ouero che il vendo del pane s'abbia à distribuir
à poueri

Item che il pane forastiere qual si condurrà à vender

da Borgo S.n Et sia tenuto s'abbia à vendere la
à meta che sarà data alli Fristenari di Borgo S.n
à settimana per settimana sotto la pena
predetta applicandi come sta

Item che li fornari ne altra persona non ardisca
dar cocer pane di formento et formentato qual
li fusaria per vendere che p.a non sia bollato dal
segno del Datiario sotto pena de Sol.di sie pane
applicandi come sta

Item che li Hosti non possino dar da mangiare
à quelli che alloggiarano altro pane, che
del pane bollato come di sopra sotto la med.a
pena applicandi come sta

Item che ogni persona che farà pane di form.to
o formentato da vendere, et anco li Hosti
predetti siano tenuti giurar et dar sigurtà in
mano del s.r Podesta che non contrafaranno
contro li pred.i ordini et nel atto li sia scritto
al dato fa ciò fatto

1657 adì 29 detto

Aggionta fatta alli Capi del Datio del pane di
formento et formentato cioè

Vedi dal contrario di margine.

che l'incantatore della gabella et posta vadere da tutti quelli che fabricaranno pane in Borgo Val d'Arno à ragione di soldi cad.o staro di formento lasciando à tutti la libertà ind.o Borgo et suo terr.o di vender pane di formento et fermentato pagando il sud.o datio di soldi 4 denari 6 come sopra et non più atteso che si dovrà computare ind.a somma di soldi 4 denari 6 di soldi 5 che prima si pagavano per ogni staro come ne capitoli vecchij, et atteso che il datio sud.o è incantato per anni uno et si dovrà incantare per l'avenire sicome non si farà cosa in contrario ordinata si dichiara che nella d.a gabella del datio del pane di formento et fermentato si comprende anco ogni altro titolo del datio del pristino del formento di modo che non s'intenderà, se si dovrà dividere l'un datio dall'altro, ma il tutto s'osservarà con la libertà come sopra.

Dat. in Burgi Val d'Arni vltimo mensis 1650

Fidem facio ego Not.s infrascr.s et Cancell.e Cor.tatis Burgi Sancti cui libris capitulorum inscriptum fuit Jo: Maria Pagni de Cortona datio et officium subscripsi Rolandus Not.s et Canc.s

D. ordine del Ill.e Dottore Giulio Cesare della Croce Pod.a

di Borgo et ad instanza di Gio: Maria Pagano Impresario dell'Ill.mo agente i gli del d.o datio del pane di formento et fermentato come per la pubblica grida de detti capitoli vol.e sotto le pene di sopra espresse d'applicarsi come sopra in caso di contravention.e et delib.e nel Pal.o del Comune di Borgo li dì Genaro 1650

Giulio Cesare della Croce Pod.a di Borgo

Die mer.s secunda Januarij anno Dom.i 1650 Pallatij cur.s Burgi Sancti Sepulchri coram nobis Egregio Bernardino Calandrino publico Burgi Sancti Sepulchri Cancellario publicatus fuit hoc mandatum ad mor.m mem.s mag.ci Dni Pretoris, presentibus Dno Jacobo Maria Nobili not.o aut.o testibus

Jacobus Maria Nobili not.s aut.o testis

Della due consorti e mandare

Facciu fede io Infrasto Notaro e Cancell.re del Commune di Borgon.
sicome nelle ordinat.e del Consiglio di detta Terra dell'anno 164
prossº passato appare, che il datio del pane di formento, e formentato
è insieme del Forestino di d.o anno 1640 è stato incantato, et
deliberato à Cappraro Maione del quondam Batta di
Borgon.o, come più offerente p la somma de lire
cent.o una, soldi vno p cad.o mese, et questo sotto li Capitoli
soliti con li quali successiuam.te è stato incantato di detto
datio dalli Consoli di d.a Terra, et quali capi sono del tenor seguente
Capi
Pa che tutte le Persone, quali intendono far macinar formento p fan pane
dà vender siano obligate p.a che mandarlo al molino consignato, o pur
consignare all'incantatore del datio, ò suoi agenti, e p esso formento
pagar il datio à ragg.e di soldi quattro d.o p staro sotto pena di
perder tal formento, e in oltre di soldi 40 p staro appli p la
metà al datiaro, e l'altra metà al fisco Marchionale. —
più che li Molinari non possino condurre, ne far condurre al
lor Molino alcun formento, ouer biada formentata altrim.ti
la terza parte del formento, e ricever al lor molino
detto formento, ò biada formentata da alcuno, qual vogli
far pane dà vender, che p.a non sia consignata al Datiaro,
e pagato il datio sotto pena de soldi 40 p staro appli
come sop.a, però auertendo, che tutto il formento douerà
nel Molino, dalle donne sotto la mettura, che li inten
darà dui ouerto p macinare. —

Č più che li Molinari siano tenuti giurare, et dar figurtà, che non
macinaranno formento, nè biada formentata alli molini loro, che
p.a non sia pagato il dabio sotto pena de lire cinq.ta
& caduno applicate ut s.a

Č più che il pane, che si condurrà & vender nella terra, et
territorio di Sorgono siano tenuti condurlo p.a che stamato
nè vendato à denontiarlo al dabiaro, et pagar il dabio
alla ratta de N.o libra di pane sotto pena di perder il
pane

Č più che li Molinari siano tenuti, et obligati tener nelli loro molini
un staro giusto, et un coppo panim.te di giusta misura, con li quali
si habbi à misurar il grano, e che non potti pigliar più di
coppo di staro, qual sarà coppi sedeci di staro; qual coppo stia
sia oltre il d.o staro V3. i C. sotto pena di scudi cinq.ta & ad.
contrafaciente, & caduna volta contrafara.

Č più che li Molinari siano tenuti, et obligati tener circa le mole
le corbature robinde, di vergha buone, et stoppate con corda in
modo tale, che la farina non si perda sotto pena di scudi dieci
caduna contrafaciente applic. & un terzo all'Accusator, un terzo
al comune, e l'altro terzo all'officio, e quali corbature
& habbiano à fare in termine d'un mese prossimo sotto
la d.a pena.

Č più che li Molinari non possano tener seruo un Molino p caduno, e li
incantatori d'esse Molina debbano deputar un Molinar p.a d.o
Molino sotto pena di scudi dieci applic. come di s.a

Č più che tutta la farina che si condurrà p la ghiara terra, e
suo Territorio & fatti pane di formento, ò formentato dà vender
sia obligata al dabio alla ratta condotta.

Č più che la farina predetta di formento, ò formentata nè si possa
vender ad alcuno, se p.a non haverà pagato il dabio sotto la
pena di soldi 40 p ciascuna applic. ut s.a

Č più che li Molinari non possano tener nel lor molino formento
da macinare più di Duoi giorni, ò che doppò d'haverlo condotto
al molino, e siano debitori vendurlo alli Patroni d'esso formento
sotto pena de soldi 20 p.a cad.a volta applic. ut s.a

Č più che li incantatori delle Molina siano tenuti, et obligati
à di tempi far le opportune megliorame.ti in d.e Molina, acciochè
non mancamento d'una cosa non venghi à venir l'altra p.a qual
niuna occorendo romper qualche mola che l'incantatori
siano obligati pagar la mola alla d.a Communità ad arbitrio
che sarà stimmata.

Capitoli per li Beccari

Item più circa li meglioranzi predetti si da stari, che di incantabri habbiano d'eser in consegna di molini et la stimma sarà fatta dalli estimatori da legeri et la comunità, et al fine li habbiano da stimare e retroincantati et li meglioranzi fatti la stimma à scender à maggior somma della pri. che la corte gli habbi mettenne in stimma cioè che si troverà d'avantaggio della pa stimma, e le taià di manes che l'incantatore paga quello si troverà di manco

Item più che li pistinari e Bolenghari, quali saranno gane di vendere siano tenuti e obligati avanti che far il pane pigliar la metta del Giudice, qual si deve conforme al valer del formento secondo li ordi. della città di Nouara sotto pena di perder ib pane, et scudo uno et cad. contrafacendo ogni volta contrafarà applti come di sopa. eccetto che il conto del pane si habbia à distribuir à pouer

Item più che il pane forastiere, qual si vendurà à vender in Borgo e suo territorio si habbia à vender di peso della metta che sarà datta alli Pistinari di Borgomo à settimana di settimana sotto la pena predetta applti come di

Capitoli formati dalli Regenti della Città di Borgomanero
e sua Giurisditione, sopra le Vittouaglie, et qualsiuo-
glia robbe per il uitto humano, ad effetto di mantener
l'abondanza, et il buon gouerno à benefft.o del Publico
in d.o Borgo, e sua Giurisd.ne, con le pene contro li
Contrauentori, per esigere l'inuiolabil osseruanza
d'essi infrascritti Capitoli, quali sono cioè

Per le Carni, et Beccari

Che li Beccari debbano omninam.te amazzare tutte le bestie
nelle loro Botteghe in publico, di giorno, e non di notte,
cioè dalla mattina doppo due hore di ~~giu~~ cadun giorno
sino alle hore uenti tre, ne possino amazzarle, ne
tenerle nascoste in altri luoghi, sotto la pena di scudi
dieci per caduna uolta, et per caduna bestia, oltre la
perdita della carne

Che nella medesima pena incorrino anche tutti quelli
in Casa de quali si troueranno bestie morte, ò carni

Che li Beccari non debbano dare gionte d'altra sorte di
carni, che della medema bestia, cioè Vitello sopra Vi-
=tello, Manzo sopra Manzo, Boue sopra Boue, e cosi nel
resto delle bestie d'altra specie, sotto pena di scudi duoi

Che rispetto alle teste, e piedi di Manzi, Boui, e Vacche li
Beccari non debbano darle per gionta, mà dette teste
e piedi dal ginocchio in giù debbano uenderle coli
interiori, come si dice uolgarm.te à botto, e non à peso,
sotto pena di scudi duoi p.a caduna uolta

Che detti Beccari non debbano vicusare in uerun modo d=
uender le carni d'ogni parte di qualsiuoglia bestia
ad ogn'uno, che le uorrà comprare, et in quella quan=
=tità, che le sarà richiesta, mentre non se gli adme=
=terà alcuna scusa, ò che non siano ancor scorticate
ò che l'habbino uendute, ò promesse ad altri. E ciò sot=
pena di scudi quattro ℔ caduna uolta

Che non ardiscano li Beccari ingannar alcuna persona
che compri carne, in dargli manco del giusto, e douu=
peso, sotto la pena irremissibile di scudi dieci ℔ caduna
uolta, et sarà tenuto sempre il Beccaro Patrone per li
Figlij, Garzoni, famigli, et ogn'altra persona, che serui=
=ranno nelle loro Macellarie, mentre ogni mancanza
s'imputarà inescusabilm.te al Patrone

Che li Beccari subito che hauranno pesata la carne, et pri=
che la depongano dalla stadera, debbano dire, et espri=
=mere chiaram.te ad alta uoce, alli Compratori, il uer=
e giusto peso, et poscia il giusto prezzo dell'amontare
di d.ta carne, sotto pena di scudi duoi ℔ caduna uolta

Che niun Beccaro ardisca comprare alcuna bestia morbo=
infetta, ò di male di polmone, di piscia sangue, ò d=
qualsisia altro male, ò in ogni altro modo non sana
Ne tampoco comprar bestie morte di qualsiuoglia
Male, per uenderle, sotto pena di scudi uenti cinq=
℔ caduna uolta, et ℔ caduna simil bestia morbo=
ò infetta come sa, oltre la perdita d'esse bestie. Et ci=

mente sotto la med.ma pena niuna persona ardisca
di uender à Beccari, ne ad altri simili bestie dette
di sopra

Che tutti li Beccari siano obligati auanti scorticare ogni, et
qualsiuoglia bestia di qualonque specie, e sorte, d=
auisare li Ill.ri Regenti, che saranno per tempo deputati
dal Consiglio Ordinario della Città di d.o Borgo, per andare
ò mandar à uisitare d.te bestie, et per dargli la Metta
à quanto la carne di caduna bestia si dourà uendere
alla Liura grossa di giusto peso. Ne possi alcun Beccaro
scorticare, tagliare, ne uendere bestia di sorte alcuna
se prima non sarà stata consegnata, uisitata, ò fatta
uisitare, et hauuta la licenza da detti Ill.ri Mettarij
deputati di scorticarla, e uenderla, et riceuuta la Metta
del prezzo à cui si dourà uendere, sotto la pena di
scudi dieci in caso di contrauen.ne per caduna uolta,
et ℔ caduna bestia

Prescritta, et data che sarà la Metta del prezzo di caduna
bestia, uisitata, et admessa da uendersi come sa, nel che
li Ill.ri Mettarij deputati usaranno ogni prontezza, et hauran=
=no l'opportuno, e conueniente riguardo alla carne Mas=
=tra, perfetta, ordinaria, bella, ò men bella, ò inferiore
che detti Beccari debbano nelle loro Botteghe tener sepa=
=rata la carne di caduna bestia, cioè tener separato
da una parte, et sepra un banco la carne Mastra di
Bue, ò Manzo, da quella di Vitello, et da quella di Manzo
ò Manza, ò Bue inferiore, ò ordinaria, quella di Vitello

sopra un'altro banco dà un'altra parte, e così parimo
ogni altra carne di diuersa qualità, à cui sarà stat
data diuersa Metta, douranno tenerla separata, et
sopra caduna sorte di carne tener in scritto La Metta
datagli respettiuam.te, acciò ogni possi acertarsene, et
comprare di quella sorte di carne, al prezzo della Metta
che più gli piacerà. E ciò sotto la pena di scudi dieci p.
caduna uolta, oltre La perdita della carne in caso
d'inosseruanza di tutte, e caduna delle sud.e cose contra
=nute nel presente Capitolo, per toglier ogni fraude, et
inganno in pregiudicio de Compratori.

Similm.te incorreranno Li Beccari nella med.ma pena di scudi
dieci, ogni uolta che ardiranno, di uender La carne ord.i=
=naria, e men bella, per Carne Mastra, e più bella, et
farla pagare al prezzo della Metta Maggiore, ouero
più. della Metta prescritta. Sopra di che s'inuigilarà
con particolar attenzione, facendosi seruatij seruando
prender le douute informat.ni, et anche confrontar
Le Carni, per poter procedere irremissibilm.te alla pena
contro Li Contrauentori.

Che niun Beccaro possi tenere, comprare, ~~vendere~~, amaz
=zare ne uendere Porche, ne Pecore che habbino
fatta generatione, ne La Carne di tali Animali
possi farne Salami, Luganighini, ne Luganighini
sotto pena di scudi dieci p. caduna uolta, et p. cad.
Porca, et di scudi due p. caduna Pecora comesa
oltre La perdita di tali Animali.

Che niuna persona possi esercir L'arte di Macellaria, ne
tener Bottegha d'à Beccaro in questo Borgo, et Terre di
sua Giurisditione, se prima non hauirà data idonea
sigurtà nelli atti del Consiglio Ordinario della Città d'
Borgo, di seruar li Capitoli, et Ordini, di mantener tutto
L'anno La Beccaria, et tenere ben fornita La di Lui
Bottegha d'ogni sorte di carni, sotto pena di scudi cento p.
et di tre tratti di corda. Et al principio d'ogni anno
sarà tenuto rinouare tal sigurtà.

Che niun Beccaro suoi famigli, ò seruitori, ò altra persona
ardisca con coltelli, bastoni, ò arme offensiue di qual=
=siuoglia sorte minacciare, ingiuriare, ò offendere
Li SS.ri Mettarij, deputati, ò altri Officiali dependenti,
ne in alcun modo prohibirli, impedirli, ò spauen=
=tarli nell'esercitio del Loro off.o, sotto pena di scudi
cento, et della Galera p. tre anni, et altra maggiore
all'arbitrio dell'Ecc.mo Podestà secondo li casi, et di
tre Deputati del Consiglio.

Che niun Beccaro, ne altra persona che facci beccaria ardi=
=ca uendere, ne dare ad alcun altro Beccaro, ne far
portar ad altra Beccaria, fuori alla sua propria Bot=
=tegha, ne tanpoco riceuere, e uendere carni d'altro
Beccaro, ne bestie morte, sotto pena di scudi dieci
p. caduna uolta

Che Le sudette pene pecuniarie respettiuam.te comesa
cominate, et imposte contro Li Contrauentori, debbanti

applicare

58

Capitoli fatti dal Consiglio di Borgo co quali
s'incantavano li pe Fuochi della Comun di Borgo
li quali doveno osservare l'incantatore ò sia incanta-
tori principalmente quelli che saranno per accender pane Labbino:

Che metter la legna p scaldar il Forno.

2°. che Labbino da dar all'incantatore p premio d'ogni
: o cotta, ut pane p ogni accensione è fuoco
accender pane dui particolari in una fornata che
la sua dui Labbino. da pagare il medemo pane
p'ciascuna d'esse incantatore

3° che l'incantatore facci portar la legna p
scaldar li forni da casa delli particolari
forni

4° che sia tenuto ogniuno portar almeno un asse
d'pane dalla casa delli sui particolari al forno

5° che detto incantatore sia tenuto, et obligato far
scorzar li forni grandi sono fatti et fatti
scaldare uno del suo proprio grande però sole
dichiarati piccoli, cioè grandi s'intendono ogniuno
che non ricevono capaci scandole d'avena

che chi vorrà far pane non sia tenuto dar a
se non la sopra Segna della altre volte, e non
di più et il resto si habbia da mettere sfrenabile
6o che sfrenabile sia obligato provedere di tutti quelli
che bisognano di porni a me pena e non
della Corte

7o che ogni uno possa andare a far cocere il suo pane
a qualunque forno che meglio li parerà
eccetto che sfrenabile di possa conchiugare
andar abitare dargli in affitto dalla Corte

8o che sfrenabile non possa proibire alli habitanti
del detto Borgo che non possino andar a far cocere
il suo pane alli Forni de Pistoiesi e conseguen-
temente non possa ne exigere alcuna mercede
dal detto per habitare, ne da alcun particolare

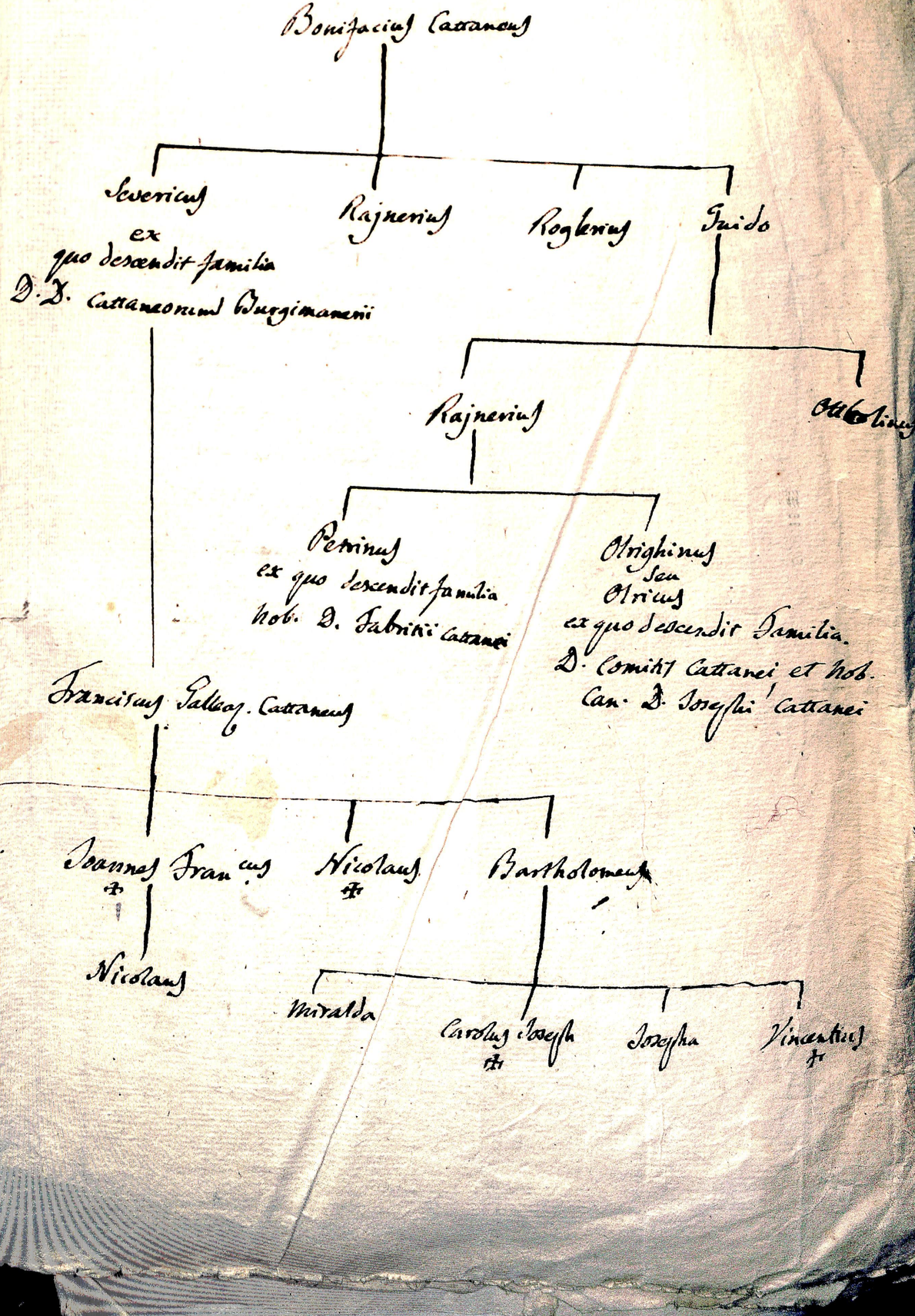
9o che sfrenabile sia obligato mantener forni
in detti Forni, che siano pratici a far cocer pane
di maniera che, non si causi dell'ingenerità de
Forni verso il pane mal condizionato, e togni pena
in che ciò succedesse, sia tenuto detto sfrenabile

abbiano i danni di detti particolari, che haue-
-ranno patito per non esser il loro pane ben cocto:
dorato, et in danno s'habbia da che al giudi-
-tio delli particolari che haveranno patito il danno.

10o Che sfrenabile sia tenuto dar idonea sigurtà
d'osservare li capitoli sudi di sopra sfrenando confine
il sotto stripard sotto pena al comune.

11 che ad Abbocatore del primo sfrenato se li debba
dare detta dote, sive ci et altro sfrenato.
sive che et altro sfrenato non se li debba dare
nulla, ma a questo se li debba dar sfrenato.

12: che sfrenato si debba fare anni he sotti
li sudi capitoli, da osservarsi dall'Abbocatore
che sarà di tempo in tempo: e con questo che
di he anni in he anni possa il Consiglio, o eccessare
o minuire confirme meglio giudicarà. &


Bonifacius Cattaneus
Severicus
ex
quo descendit familia
D.D. Cattaneorum Burgimanenii
Rajnerius
Rogerius
Guido
Rajnerius
Otto linus
Petrinus
ex quo descendit familia
nob. D. Fabritii Cattanei
Otrighinus
seu
Otricus
ex quo descendit familia
D. Comitis Cattanei et nob.
Can. D. Joseph Cattanei
Franciscus Gallicus Cattaneus
Joannes Ma.
Ludov.cus
Carolus Joseph.
Joannes
Franc.cus
Nicolaus
Bartholomeus
Paulus
Nicolaus
Franc.cus
Nicolaus
Miralda
Carolus Joseph
Josepha
Vincentius
Theresia
Joannes Ma.
Hieronima